ALLEGATO "E" AL N. 10.756 di RACCOLTA

STATUTO

Titolo I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1 E' costituita ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") una fondazione senza scopo di lucro denominata "FONDAZIONE MARCELLA CRUDELI - Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata, "FONDAZIONE MARCELLA CRUDELI - ETS" (d'ora innanzi, la "Fondazione").

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore e viene regolata dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibili, del codice civile.

1.3 Ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, solo a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'ente utilizzerà l'acronimo "ETS" nella propria denominazione, nei suoi segni distintivi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni in pubblico.

Pertanto fino all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), è fatto divieto alla Fondazione dell'utilizzo dell'acronimo "ETS" e, quindi, fino a tale momento la stessa utilizzerà solo la denominazione "FONDAZIONE

MARCELLA CRUDELI" nei suoi segni distintivi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni in pubblico.

Articolo 2 - Sede

2.1 La Fondazione ha sede legale in Roma (RM), Via Pierfranco Bonetti n. 88/90, scala E int. 11.

2.2 Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3 - Durata

3.1 La Fondazione ha durata indeterminata.

Articolo 4 - Finalità e Attività della Fondazione

4.1 La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento e l’esercizio in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, ai sensi dell’articolo 5 del Codice del Terzo Settore, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. La Fondazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale, e precisamente:

(i) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con

finalità educativa, ai sensi della lettera d) dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017;

(ii) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni, ai sensi della lettera f) dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017;

(iii) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali (con esclusione della stampa di giornali quotidiani), di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017, ai sensi della lettera i) del primo comma dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017;

(iv) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi della lettera l) dell'art. 5 D. Lgs. n. 117/2017.

4.2 In particolare, la Fondazione persegue le suddette finalità e svolge le attività di interesse generale mediante la realizzazione di azioni volte, in via esemplificativa e non esaustiva:

- nell'ambito della musica classica, ad organizzare stagioni concertistiche, festival, rassegne, concorsi di composizione

e di esecuzione musicale e corsi di avviamento alla musica e perfezionamento professionale musicale;

- ad organizzare manifestazioni musicali, curando di farle presiedere, in particolare nei concerti dedicati ai giovani, a famosi musicologi;

- a promuovere, organizzare e gestire stagioni concertistiche e festival; in particolare a presentare lavori di prima esecuzione assoluta, di autori viventi e opere o lavori inediti o non eseguiti, nonchè di svolgere attività di decentramento in ambito estero, nazionale e regionale, privilegiando la presentazione di giovani diplomati e neo professionisti e rivolgendo particolare attenzione alla musica contemporanea e d'avanguardia ed al pubblico scolastico, al fine di favorire le programmazioni in zone musicalmente meno sviluppate, nel quadro di un'organica ripartizione geografica;

- a promuovere specifiche iniziative per la diffusione della produzione musicale sia contemporanea che antica e moderna poco conosciute;

- a promuovere, organizzare e gestire manifestazioni e festival che potranno essere sia concertistici che corali, a carattere nazionale ed internazionale, sempre allo scopo di attuare una più ampia diffusione della cultura musicale;

- a riscoprire e revisionare composizioni cadute nell'oblio, meritevoli di valorizzazione;

- a stimolare nuove produzioni liriche, concertistiche e di

balletto, nonchè a reperire nuovi elementi artistici affidando la cura di corsi di formazione a docenti di chiara fama;

- a produrre, diffondere e pubblicare dischi, saggi, opuscoli, libri, scritti, audiovisivi che possano contribuire alla realizzazione degli scopi prima esposti nonchè revisione di testi e dischi.

Inoltre, la Fondazione persegue le finalità e svolge le attività di interesse generale anche mediante la realizzazione di azioni volte:

- all'istituzione di gruppi musicali;

- a dare ampio spazio alle composizioni meno conosciute di FRYDERYK CHOPIN, e quindi si propone di organizzare convertì, convegni e seminari legati alla sua persona ed alla sua produzione musicale, nonchè di promuovere il confronto e lo studio a livello nazionale e internazionale di Frederick Chopin;

- a conservare la figura ed il ricordo della pianista concertista Marcella Crudeli.

Tali attività potranno essere realizzate in collaborazione con altri enti, Fondazioni e/o associazioni musicali, che si avvalgano di artisti e complessi italiani o stranieri, così da attuare, in cicli organici, un'informazione musicale e culturale più vasta ed articolata possibile, compresa l'organizzazione di quelle manifestazioni idonee a costituire motivo di richiamo turistico.

La Fondazione potrà altresì:

. partecipare ad altri circoli e/o Fondazioni e/o associazioni aventi scopi analoghi, nonchè partecipare ed aderire ad enti, organizzazioni, federazioni nazionali ed internazionali che si prefiggano le stesse finalità e scopi;

. cooperare con altre istituzioni nazionali, europee o internazionali pubbliche o private che abbiano finalità affine alle proprie.

4.3 La Fondazione potrà inoltre svolgere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva; potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art. 97 del D. Lgs. 117/ 2017 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

4.4 La Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti

definiti con apposito decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017. Al Consiglio di Amministrazione compete deliberarne la loro individuazione.

Titolo II - Patrimonio ed entrate

Articolo 5 - Patrimonio

5.1 Il patrimonio della Fondazione è composto:

a) dal fondo di dotazione, intangibile, costituito:

- dai conferimenti effettuati dai Fondatori, risultanti dall'atto costitutivo;
- da denaro, da beni mobili e immobili che potranno essere conferiti alla Fondazione o acquisiti a qualsiasi titolo dalla stessa e specificamente destinati ad incrementare il fondo di dotazione;
- dalle elargizioni e/o donazioni e/o lasciti fatte da enti o privati, nonché da ogni altra forma di entrata che, a qualsiasi titolo, dovesse essere erogata da Enti o da privati, con espressa destinazione ad incrementare il patrimonio della Fondazione;
- dagli accantonamenti a riserva e parte di rendite non utilizzate deliberati dal Consiglio di Amministrazione ad incrementare il patrimonio;

b) dal fondo di gestione, costituito da ogni eccedenza patrimoniale attuale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate.

5.2 Il patrimonio minimo della Fondazione è strumentale al

mantenimento della personalità giuridica. Se il patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

5.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.4 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.

Articolo 6 - Fondo di gestione

6.1 il Fondo di Gestione della Fondazione può essere ulteriormente incrementato:

- da eventuali contributi ed elargizioni, donazioni o lasciti testamentari nonché da ogni altra forma di entrata che, a qualsiasi titolo, dovesse essere erogata da Enti o da privati, che non siano espressamente destinati ad integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici o Privati;

- da apporti, o conferimento di denaro, beni, materiali o immateriali, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dal Fondatore o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- da contributi attribuiti dallo Stato Italiano o da altri Stati stranieri e persone giuridiche nazionali e/o internazionali e/o sovranazionali di qualsiasi genere e natura, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici italiani, di qualsiasi genere e natura, senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- da ricavi derivanti da attività di interesse generale e eventualmente da attività secondarie e strumentali;

- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività di interesse generale.

6.2 Il Fondo di Gestione della Fondazione sarà impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizza-

zione delle attività statutarie e quelle ad essa connesse.

Articolo 7 - Membri della Fondazione

7.1 Membri della Fondazione sono i Fondatori.

7.2 I Fondatori sono la signora CRUDELI Marcella e il signor MASOTTI Paolo intervenuti all'atto costitutivo della Fondazione a seguito della trasformazione da Associazione in Fondazione i quali potranno ulteriormente dotarla di uno specifico patrimonio di dotazione.

7.3 La qualifica di Fondatore è intrasmissibile. Il Fondatore uscente non potrà chiedere la restituzione di tutta o parte dei contributi versati, in ragione del tempo trascorso. I contributi non sono rimborsabili, trasmissibili, nè rivalutabili.

I Fondatori che abbiano cessato di appartenere alla Fondazione non ha alcun diritto sul patrimonio della stessa.

E' in ogni caso esclusa qualsiasi forma di partecipazione sociale che possa essere ritenuta "temporanea" ai sensi di legge.

7.4 I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri della Fondazione (libro degli Aderenti, libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo amministrativo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali) facendone richiesta al Consiglio di Amministrazione che consentirà l'esame presso la sede della Fondazione con facoltà di estrarne copia.

Titolo III - Organi della Fondazione

Articolo 8 - Organi

8.1 Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Vice Presidente, ove nominato;
- il Segretario, ove nominato;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore legale dei Conti.

8.2 Agli organi della Fondazione può essere attribuito, oltre il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione per conto e nell'interesse della Fondazione, un compenso forfettario proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, che non si qualifichi come distribuzione indiretta di utili e, quindi, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 8 del D. Lgs. n. 117/2017.

Articolo 9 - Consiglio di Amministrazione - Composizione

9.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da due a tre Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, l'eventuale Vice Presidente e l'eventuale Segretario.

9.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati nell'atto costitutivo dai Fondatori e successivamente

dal Consiglio di Amministrazione. I componenti del Consiglio sono rieleggibili.

9.3 Si applica l'articolo 2382 del codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

9.4 Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Articolo 10 - Consiglio di Amministrazione - Durata

10.1 Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre esercizi e, quindi, scadrà alla data dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

10.2 Qualora nel corso della durata in carica vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione darà luogo alla sua/loro cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla scadenza del mandato degli altri Consiglieri in carica al momento della sostituzione.

Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

Articolo 11 - Consiglio di Amministrazione - Convocazione

11.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione almeno due volte l'anno e comunque ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Consiglieri in carica, con l'indicazione delle materie da trattare, o dall'Organo di Controllo.

11.2 La convocazione è effettuata con avviso spedito al domicilio dei Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo mediante posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, nei casi di motivata urgenza, con telegramma, ovvero a mezzo telefax o posta elettronica da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

11.3 In caso di inerzia del Presidente, la convocazione è effettuata dall'Organo di Controllo o dal Revisore Legale dei Conti.

Articolo 12 - Consiglio di Amministrazione - Svolgimento e Deliberazioni

12.1 Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione che coincide con il Presidente del

consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente, se nominato, in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

12.2 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono di norma tenute presso la sede della Fondazione o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Repubblica Italiana.

12.3 Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione.

12.4 Il Presidente ha anche la facoltà, nel convocare il Consiglio di Amministrazione, di stabilire che l'adunanza stessa si svolga esclusivamente in audio e/o video conferenza, con mancata indicazione nell'avviso di convocazione di un luogo fisico predeterminato, sempre nel rispetto dei principi di collegialità, buona fede, parità di trattamento tra gli aventi diritto e dei punti b), c) e d) del precedente comma, in tal caso la riunione si intende svolta nel luogo in cui sia presente il Presidente.

12.5 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica; in seconda convocazione il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i

membri dell'Organo di Controllo.

12.6 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, fatti salvi i casi di delibere per le quali è richiesto il voto favorevole dei Fondatori.

12.7 Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei Consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatto salvo il voto favorevole dei Fondatori.

Per deliberare lo scioglimento della Fondazione occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Consiglieri, fatto salvo il voto favorevole dei Fondatori.

12.8 In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione, fatto salvo ove richiesto il voto favorevole dei Fondatori.

12.9 Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 13 - Consiglio di Amministrazione - Competenze

13.1 Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, ad eccezione di quelli riservati dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente statuto ad altro Organo.

13.2 Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, provvede a:

a) nominare e revocare il Presidente della Fondazione e l'e-

ventuale Vice Presidente, con il voto favorevole del Fondatore;

b) nominare e revocare i componenti del Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole del Fondatore;

c) nominare, ove opportuno, il Segretario della Fondazione, con il voto favorevole del Fondatore;

d) nominare e revocare l'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno;

e) deliberare eventuali modifiche statutarie, con il voto favorevole del Fondatore;

f) deliberare, con il voto favorevole del Fondatore, in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;

nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario e disporne la revoca;

g) deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti, con il voto favorevole del Fondatore;

h) approvare il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile di ogni anno;

i) approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e funzionamento della Fondazione;

l) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione,

lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole del Fondatore;

m) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.

13.3 Il Consiglio di Amministrazione può delegare alcuni adempimenti al Presidente o ad alcuni componenti del Consiglio o a persone esterne al Consiglio o alla Fondazione.

Articolo 14 - Presidente e Vice Presidente

14.1 Il Presidente della Fondazione viene nominato per la prima volta nell'atto costitutivo dai Fondatori e successivamente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione, tra i suoi componenti.

14.2 Il Presidente della Fondazione dura in carica tre esercizi e quindi scadrà alla data dell'assemblea relativa approvazione dell'ultimo bilancio relativo all'esercizio in carica e può essere rieletto.

14.3 Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione.

14.4 Al Presidente della Fondazione sono attribuiti i seguenti specifici poteri:

a) ha la piena rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e davanti a qualsiasi autorità, ivi incluse quelle giudiziaria e amministrativa, nazionale e estera, or-

dinaria e speciale, in qualunque procedura, grado e sede, con i più ampi poteri, all'uopo nominando procuratori alle liti e avvocati;

b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

c) con la collaborazione del Segretario Generale, se nominato, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;

d) promuove l'attività della Fondazione;

e) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;

f) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

14.5 In casi eccezionali di necessità e di comprovata urgenza, il Presidente della Fondazione può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare, e comunque, entro e non oltre trenta giorni dalla data dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

14.6 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la

legale rappresentanza e tutte le di lui funzioni sono esercitate dal Vice Presidente, se nominato, o da altro membro nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

Articolo 15 - Segretario

15.1 Il Segretario è nominato, ove opportuno, dal Consiglio di Amministrazione.

15.2 All'atto della nomina, il Consiglio stabilisce le funzioni e durata della carica, nel rispetto della disciplina di legge tempo per tempo vigente, in particolare con riferimento alle norme inderogabili dettate nei confronti degli Enti del Terzo Settore al fine dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Sezione III - Organo di Controllo e Revisione Legale

Articolo 16 - Organo di Controllo

16.1 La nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

16.2 I componenti dell’Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397 c.c.. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno 1 (uno) dei componenti.

16.3 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

16.4 Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

16.5 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

16.6 I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

16.7 I componenti dell’Organo di Controllo sono nominati dall’Assemblea, durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti. I componenti del collegio eleggono al loro interno il Presidente.

16.8 Delle proprie riunioni l’Organo di Controllo redige apposito verbale. E' ammessa la possibilità che le riunioni

dell’Organo di Controllo si tengano mediante mezzi di teleco-
municazione; in tal caso si osservano le disposizioni previ-
ste per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17 - Revisione legale dei conti

17.1 La nomina del Revisore Legale dei Conti o di una So-
cietà di Revisione è obbligatoria al ricorrere dei requisiti
previsti dalla Legge, ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs.
n. 117/2017.

17.2 La Revisione Legale è svolta da un Revisore Legale dei
Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposi-
to registro.

Titolo V - Esercizio finanziario e Bilanci

Articolo 18 - Esercizio finanziario - Bilanci

18.1 L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di o-
gni anno.

18.2 Per ogni esercizio dovrà essere predisposto e redatto
un bilancio di esercizio da sottoporre all’approvazione del
Consiglio di Amministrazione e dovrà essere formato dallo
Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale, con l'indica-
zione dei proventi e degli oneri dell'Ente, e dalla Relazio-
ne di Missione che illustra le poste di bilancio, l'andamen-
to economico e gestionale dell'Ente e le modalità di perse-
guimento delle finalità statutarie.

Il bilancio degli Enti del Terzo Settore con ricavi, rendi-
te, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro

220.000 (duecentoventimila) può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

18.3 Il bilancio è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. A seguito dell'approvazione il Consiglio di Amministrazione procede agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 117/2017.

18.4 Qualora la Fondazione, superi i limiti indicati dalla Legge, è tenuta a depositare e pubblicare il bilancio sociale.

18.5 La Fondazione deve tenere, a cura dell'Organo Amministrativi, i libri sociali obbligatori previsti dalla Legge.

18.6 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Titolo VI - Estinzione e scioglimento

Articolo 19 - Scioglimento, liquidazione e devoluzione del patrimonio

19.1 In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altri Enti del Terzo Settore (ETS) che perseguono il medesimo fine o fini analoghi a quel-

lo della Fondazione, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale di cui al D. Lgs. n. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo VII - Disposizioni varie

Articolo 20 - Disposizioni finali

20.1 La Fondazione è disciplinata dal presente statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni e, in quanto compatibili, del codice civile nonché da ogni altra normativa in materia anche correlata alle sue attività e settori di attività.

In Originale Firmato: Marcella Crudeli - Paolo Masotti - Mercurio Paolo Dragonetti notaio

Io sottoscritto dott. Mercurio Paolo Dragonetti, Notaio in Roma, iscritto nel Collegio Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia, certifico che mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, la presente copia, composta di numero venticinque pagine digitali compresa la presente ed elaborata in supporto informatico, è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.

Roma, 2 dicembre 2024